



CIRCOLARE MENSILE

APRILE 2011

Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, dalla normativa vigente primaria (leggi, decreti, direttive) e secondaria (circolari ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate), dalla principale giurisprudenza nonché da riviste e stampa specializzate

*Per ulteriori informazioni contattare direttamente lo Studio
(Main Office: Via S. Radegonda, 8 – Milano Tel.02/874271 - Fax 02/72099377
www.rossiassociati.it e-mail: info@rossiassociati.com).*

- LO SPESOMETRO -

NUOVI ADEMPIMENTI SUL COMMERCIO AL DETTAGLIO

Dal 1° maggio gli elenchi clienti-fornitori sarebbero dovuti diventare obbligatori anche per i commercianti al dettaglio. Il provvedimento attuativo del DI 78/2010, emanato dall'Agenzia delle Entrate il 22 dicembre dello scorso anno, per il 2010 e fino al 30 aprile esclude dal nuovo adempimento le operazioni rilevanti ai fini Iva per le quali non c'è l'obbligo di emissione della fattura.

Un recente provvedimento ha invece permesso uno slittamento del termine al 1 luglio 2011. ora ci saranno quindi due mesi di tempo in più per chiarire tutte le varie questioni ancora aperte e per individuare il veicolo normativo da utilizzare.

Comunque, fin da ora possiamo almeno avere un'idea di cosa è e cosa comporta tale nuovo adempimento.

La fattura su richiesta

Nonostante il lessico utilizzato dall'estensore della norma regolamentare induca a ritenere tale esclusione basata su criteri oggettivi, e nonostante questa impressione possa sembrare avvalorata dalla sua collocazione nel provvedimento sotto la rubrica «oggetto della comunicazione», l'esonero, in realtà, va letto in chiave soggettiva, ed è connesso allo status del cedente e non dell'acquirente. In questo senso si è espressa anche l'Amministrazione finanziaria, precisando che la comunicazione deve sempre essere effettuata nelle ipotesi in cui si verifica l'obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dal fatto che il destinatario di una certa operazione sia un privato.

L'esclusione, in sostanza, riguarda gli operatori del commercio al minuto e le attività assimilate, che operano tramite scontrino e ricevuta, nonché, almeno in teoria, i soggetti in regime di dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti in applicazione dell'articolo 36-bis del Dpr 633/72. I dettaglianti, però, sono obbligati ad emettere la fattura quando il cliente la richiede prima dell'effettuazione dell'operazione. E, tra l'altro, la richiesta si verifica necessariamente quando il cessionario è un imprenditore che acquista beni oggetto della propria attività, perché la normativa impone di farsi rilasciare la fattura.

Questa precisazione ha importanti ricadute pratiche per i commercianti al dettaglio nel periodo transitorio fino al 30 aprile. Sia pure esonerati in via generale, i dettaglianti possono essere obbligati ad emettere la fattura su istanza del cliente: in queste circostanze, stante la sussistenza di un obbligo di legge all'emissione di tale documento, sembrerebbe naturale l'inserimento nell'elenco delle operazioni di importo imponibile pari o superiore a 3.000 euro, non essendovi i presupposti per invocare la fattispecie di esclusione temporanea. E lo stesso dovrebbe valere per i soggetti in dispensa dagli adempimenti, ai quali l'articolo 36-bis impone l'emissione della fattura su richiesta del cliente.

Data di partenza della nuova disposizione

Da domenica 1° maggio vengono meno le eccezioni soggettive alla presentazione degli elenchi clienti-fornitori, con la conseguenza che gli operatori oggi beneficiari della deroga devono adeguare le procedure in uso in modo da rendere possibile la raccolta dei dati necessari alla compilazione degli elenchi. Questa fase di adattamento può risultare particolarmente complessa per i soggetti che svolgono una attività al dettaglio certificando i corrispettivi con l'emissione dello scontrino fiscale o ricevuta. Attualmente questa modalità di vendita non impone alcuna incombenza in merito all'identificazione dell'acquirente privato, che quindi può restare del tutto anonimo. Dal 1° maggio, per le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro Iva inclusa, invece, scatta il monitoraggio con la conseguente esigenza di ottenere le generalità del cessionario / committente.

I dati da raccogliere

Per i soggetti non titolari di Partita Iva è sufficiente acquisire il codice fiscale, a meno che non si tratti di un non residente privo di tale identificativo. In questo caso la mancanza del dato richiesto impone una "schedatura" completa - e probabilmente non gradita - del cliente, del quale devono essere acquisiti nome, cognome, data di nascita, comune o stato estero di nascita, provincia di nascita e stato estero del domicilio fiscale, tutti elementi obbligatori ai fini della compilazione dell'elenco, come si evince dai tracciati record allegati al provvedimento del 22 dicembre 2010.

In coerenza con la necessità di ottenere questi dati, tale norma - così legittimando l'autorità dell'esercente in relazione alla richiesta di informazioni sensibili - prevede che, per le operazioni non soggette a fatturazione il committente o cessionario è tenuto a fornire tutti i dati identificativi richiesti, senza possibilità, dunque, di opporre rifiuto. Queste informazioni, infatti, confluiscono nel database utilizzato per l'innescò dell'accertamento sintetico legato alla capacità di spesa dei contribuenti ("spesometro"), da cui la particolare premura a che possano essere agevolmente ottenute dalla clientela.